

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

04

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni comuni - Controlled foreign company legislation

06

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Effettuazione delle operazioni

LAVORO

07

LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate

IMMOBILI

08

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

09

Leggi Inevidenza

11

Scadenze

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Lavoro dipendente prestato all'estero - Retribuzioni convenzionali per il 2021 (DM 23.3.2021)

Con il DM [23.3.2021](#), pubblicato sulla *G.U.* 7.4.2021 n. 83, sono state definite, per l'anno 2021, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero (di cui all'[art. 4](#) del DL 317/87, conv. L. [398/87](#)).

Tali retribuzioni hanno rilevanza sia fiscale sia contributiva.

Rilevanza ai fini fiscali

Le retribuzioni convenzionali rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR, in caso di lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, in sostituzione delle retribuzioni effettivamente erogate (i giorni di permanenza all'estero possono essere anche non continuativi, secondo quanto precisato con la C.M. 16.11.2000 n. [207/E](#)).

Sempre la C.M. 16.11.2000 n. [207](#) (§ 1.5.7) ha chiarito che il regime di cui all'[art. 51](#) co. 8-bis del TUIR riguarda quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, in base all'[art. 2](#) del TUIR continuano ad essere qualificati come fiscalmente residenti in Italia e si applica a condizione che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e che il dipendente venga collocato in uno speciale "ruolo estero".

Le retribuzioni convenzionali sono però applicabili anche nel caso di un soggetto residente in Italia che lavori come dipendente all'estero presso un datore di lavoro estero (circ. Agenzia Entrate [50/2002](#) § 18 e [11/2014](#) § 1.5).

Il soggiorno all'estero può avvenire anche in più Stati, come indicato dalla risposta ad istanza di consulenza giuridica della DRE Emilia Romagna n. [909-4/2019](#), e indipendentemente dalla residenza italiana o estera del datore di lavoro.

La disciplina in esame non si applica, invece, ai dipendenti in trasferta, oppure qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.

Sotto il profilo degli adempimenti, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Rilevanza ai fini contributivi

Le retribuzioni convenzionali rilevano anche ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività:

- all'estero in Paesi extracomunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
- in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Sono esclusi dall'applicazione delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi i lavoratori che prestano la loro attività in Paesi dell'Unione europea.

Retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali sono suddivise per settori omogenei, individuati secondo i parametri della contrattazione collettiva italiana, a seconda:

- del settore (industria, industria edile, autotrasporto, ecc.);
- della qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti);
- delle fasce retributive (es. secondo livello, terzo livello, ecc.).

Specifiche retribuzioni convenzionali sono poi fissate per il settore giornalistico.

Il DM [23.3.2021](#) prevede inoltre che, in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimento

da o per l'estero, nel corso del mese, le retribuzioni convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate. Infine, sulle retribuzioni convenzionali deve essere liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Retribuzioni corrisposte prima dell'emanazione del DM di competenza

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se vengono corrisposte retribuzioni prima dell'emanazione del DM di competenza, occorre fare riferimento al DM approvato per l'anno precedente, salvo conguaglio (circ. Agenzia Entrate 26.1.2001 n. [7](#), § 7.4).

art. 4 DL 31.7.1987 n. 317

art. 51 co. 8 bis DPR 22.12.1986 n. 917

DM 23.3.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2021 - "Fissate le retribuzioni convenzionali per il 2021" - Negro - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Retribuzione convenzionale" - Secci N.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Lavoro all'estero" - Odetto G.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite - Perdite su crediti - Cessione pro soluto del credito - Deducibilità della perdita - Condizioni (Cass. 3.3.2021 n. 5790)

L'ordinanza della Corte di Cassazione 3.3.2021 n. [5790](#) consente di fare il punto sulle condizioni che legittimano la deducibilità delle perdite derivanti dalla cessione *pro soluto* del credito.

Esclusione della possibilità di qualificare le perdite da realizzo come minusvalenze

Il primo aspetto di interesse affrontato dalla pronuncia in esame attiene all'ambito oggettivo dell'[art. 101](#) co. 5 del TUIR.

Si ricorda che, in base a tale disposizione, le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo;
- amministrazione straordinaria;
- accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'[art. 182-bis](#) del RD 267/42;
- piano attestato di risanamento ex [art. 67](#) co. 3 lett. d) del RD 267/42.

Le perdite su crediti sono, inoltre, deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

In caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

Proprio con riferimento a tale ultima ipotesi, in passato si è posto il dubbio se rientrassero nell'ambito oggettivo della disposizione:

- solo le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un processo di stima: in questo caso, il credito permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato (o, al limite, azzerato), nell'attivo del relativo Stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all'impresa;
- oppure anche le perdite che emergono nel contesto di un atto realizzativo: in tale ipotesi, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio, sia dai libri e registri dell'impresa.

Secondo l'orientamento di parte della dottrina (cfr., tra gli altri, circ. Assonime 13.5.2013 n. 15, § 1.2.2, Vicini Ronchetti A. "Spunti e considerazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti", *Rivista di diritto tributario*, 7-8, 2002, p. 1/707 ss.), le perdite da realizzo dovrebbero essere ricondotte tra le minusvalenze da realizzo, vale a dire nell'ambito applicativo dell'[art. 101](#) co. 1 del TUIR, senza necessità di fare riferimento agli elementi certi e precisi.

Secondo la pronuncia in commento, invece, la cessione *pro soluto*, se effettuata a un valore inferiore a quello nominale, genera una perdita su crediti e non una minusvalenza.

La posizione dei giudici di legittimità appare conforme a quella dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.8.2013 n. [26](#), § 2 e 3) e, soprattutto, al vigente contesto normativo, posto che, in base all'[art. 101](#) co. 5 del TUIR vigente dal 2013, gli elementi certi e precisi, atti a rendere deducibile la perdita, sussistono altresì "in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili".

Per le imprese che applicano i principi contabili interni, tra le ipotesi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio e la conseguente deducibilità della perdita, l'OIC 15 contempla anche la vendita del credito (compreso il *factoring* con cessione *pro soluto* che comporti il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito).

Secondo la circ. Assonime 18/2014, anche cessioni formalmente qualificate *pro solvendo* dovrebbero dare diritto alla deducibilità della perdita nelle ipotesi in cui possano considerarsi *pro soluto*: è questo il caso, ad esempio, della presenza della clausola di restituzione al cessionario delle somme recuperate in eccesso rispetto al corrispettivo pattuito anche dopo l'attivazione della garanzia. Tale opinione (per quanto mai espressamente avallata dall'Amministrazione finanziaria) appare fondata, posto che valorizza il requisito del trasferimento sostanziale di tutti i rischi.

Inerenza della perdita su crediti

Secondo l'ordinanza in oggetto, al fine della relativa deducibilità, oltre al rispetto dei requisiti di cui all'[art. 101](#) co. 5 del TUIR, la perdita su crediti deve risultare inerente. Nel caso oggetto di giudizio, tale requisito è stato giudicato insussistente, atteso che, secondo la Corte, la cessione è avvenuta a un prezzo incongruo, rendendola priva di convenienza e, pertanto, antieconomica e irrazionale.

Sembra, quindi, che la Suprema Corte torni a richiamare una nozione di inerenza "quantitativa", più che qualitativa, valorizzando la congruità del valore di cessione e la ritenuta irrazionalità del comportamento imprenditoriale.

Invece, le ultime pronunce di legittimità avevano posto l'accento più che altro sull'aspetto "qualitativo" dell'inerenza, affermando che la correlazione tra costo e attività d'impresa può essere anche "indiretta, potenziale" o valutata "in proiezione futura". In ogni caso, si tratta di un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass. 8.3.2021 n. [6368](#), 17.7.2018 n. [18904](#) e 11.1.2018 n. 450).

L'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa (Cass. [18904/2018](#) e [450/2018](#)). In tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali.

art. 101 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2021 - "Perdita su crediti deducibile solo se certa e inerente" - Infranca - Semeraro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Perdite su crediti" - Fornero L. - Latorraca S.

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni comuni - Controlled foreign company legislation - Verifica del tax rate - Criteri applicabili (principi di diritto Agenzia delle Entrate 6.4.2021 nn. 5, 8 e 9)

I principi di diritto Agenzia delle Entrate 6.4.2021 nn. [5](#), [8](#) e [9](#) commentano l'applicazione del regime CFC ex [art. 167](#) del TUIR vigente prima dell'intervento del DLgs. [142/2018](#).

Tax rate estero e regime di esenzione delle plusvalenze e dei dividendi previsto dal Lussemburgo

In materia di CFC, l'[art. 167](#) co. 8-bis del TUIR in vigore fino all'esercizio in corso al 31.12.2018, disponeva che la tassazione per trasparenza trovava applicazione anche nell'ipotesi di soggetti non *black list* qualora ricorressero le seguenti condizioni:

- assoggettamento a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- conseguimento di proventi derivanti per più del 50% dai c.d. "passive income" (dividendi, interessi, *royalties*, ecc.).

Il principio di diritto n. [5/2021](#) commenta il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. [143239](#) che indica i

criteri per determinare con modalità semplificate la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica.

In particolare, la lett. g) del § 5.1 del provvedimento specifica che *“l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli [articoli 87](#), comma 1, lettera c) e [89](#), comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione”*.

Al riguardo, si richiama l'art. 166 del Codice tributario lussemburghese, il quale statuisce che l'esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi non può essere considerato equivalente al regime italiano di tassazione parziale dei suddetti dividendi e plusvalenze.

Infatti, tale normativa prevede che l'indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni trovi applicazione nei soli limiti del reddito esente e che, al momento della cessione della partecipazione, l'eventuale plusvalenza realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte. Tale meccanismo di *“recapture”*, quindi, opera solo nel caso in cui si ceda la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, essa realizzi una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto.

Tax rate test ed indeducibilità degli interessi passivi

Sempre in merito alla verifica del test relativo al confronto del *tax rate* estero e di quello virtuale domestico che rilevano ai fini dell'[art. 167](#) co. 8-bis del TUIR vigente fino al 31.12.2018, il principio di diritto n. [8/2021](#) commenta la lett. d) del § 5.1 del provv. [143239/2016](#), secondo cui *“sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alle legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti)”*.

Si pone quindi riferimento al regime di indeducibilità degli interessi passivi ex [art. 96](#) del TUIR, per il quale gli interessi indeducibili possono essere riportati in avanti ed eventualmente dedotti negli esercizi successivi se si possiedono interessi attivi e/o ROL sufficienti.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate afferma che tale riversamento non può considerarsi *“certo e predeterminato”*, non solo per quanto concerne l'esercizio di riferimento ma, soprattutto perché in assenza di interessi attivi o di ROL capienti tale eventualità potrebbe non verificarsi mai. Quindi, tale variazione in aumento deve essere considerata rilevante ai fini della verifica del *tax rate* virtuale domestico.

Determinazione del livello nominale di tassazione

Ai sensi dell'[art. 167](#) co. 4 del TUIR in vigore fino all'esercizio in corso al 31.12.2018, ai fini dell'applicazione della disciplina CFC *black list* *“i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”*.

Sul concetto di *“livello nominale di tassazione”*, il principio di diritto n. [9/2021](#) osserva che, dal lato estero, rilevano le sole imposte sul reddito delle società, ponendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato.

Per individuare in maniera agevole i regimi fiscali privilegiati, è possibile consultare le aliquote nominali vigenti sui siti internet istituzionali dei vari ordinamenti esteri oppure nella banca dati dell'OCSE sul sito: <http://stats.oecd.org//Index.aspx?QueryId=58204>, sul sito internet della Banca Mondiale o di altri istituti o centri di studio e ricerca internazionali.

Resta fermo che il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere la sola imposta sul reddito cui è soggetta la società estera, mentre non rileva la tassazione che subiranno i soci al momento dell'effettiva distribuzione dei redditi.

art. 167 DPR 22.12.1986 n. 917

Principio di diritto Agenzia Entrate 6.4.2021 n. 9

Principio di diritto Agenzia Entrate 6.4.2021 n. 8

Principio di diritto Agenzia Entrate 6.4.2021 n. 5

Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2021 - "Meno dubbi sul tax rate test per il regime CFC" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 7.4.2021, p. 30 - "Cfc, tax rate nominale con i dati Ocse: non conta il prelievo sul socio" -

Germani

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Controlled foreign companies" - Corso L. - Odetto G.

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Effettuazione delle operazioni - IVA di rivalsa riguardante prestazioni di servizi effettuate prima dell'apertura del fallimento - Natura del credito - Compilazione della dichiarazione annuale IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2021 n. 230)

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2021 n. [230](#) sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito all'esigibilità dell'IVA e alle modalità di compilazione della dichiarazione IVA per l'anno 2020, qualora una società fallita abbia effettuato delle cessioni di contratti sportivi prima dell'avvio della procedura concorsuale (avvenuta nel 2019) incassando il relativo corrispettivo dopo la dichiarazione di fallimento.

Esigibilità dell'IVA

Quando il fatto generatore del debito IVA si verifica prima dell'apertura della procedura concorsuale, la circostanza che l'imposta diventi esigibile nel corso della procedura non modifica la natura del credito vantato dall'Erario. Di conseguenza, tale credito non può essere considerato prededucibile, ma partecipa alla ripartizione dell'attivo con gli altri crediti concorsuali.

Annotazione separata delle fatture emesse

È necessario annotare separatamente le fatture emesse per documentare l'incasso del corrispettivo, senza far confluire il relativo debito IVA nella liquidazione periodica e annuale, come precisato in una precedente risposta a interpello che è stata fornita alla stessa società dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di compilazione della dichiarazione IVA per l'anno 2020

Nella dichiarazione IVA per l'anno 2020 non è prevista, tuttavia, una modulistica specifica che permetta di "segregare" il debito IVA del soggetto fallito emerso in un periodo d'imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale. È stato precisato, dunque, che è possibile presentare tale dichiarazione seguendo le istruzioni riportate nel punto A del paragrafo 2.3 "Fallimento e liquidazione coatta amministrativa", anche se il fallimento si è aperto nel 2019.

Di conseguenza, il curatore fallimentare della società deve presentare la citata dichiarazione con due moduli, ove indicare:

- nel primo, le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui relativa IVA è divenuta esigibile e/o detraibile nell'anno 2020, avendo cura di barrare l'apposita casella presente nel rigo VA3;

- nel secondo, le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d'imposta 2020.

Si deve considerare, inoltre, che:

- se emerge un debito IVA dalle operazioni relative al periodo ante fallimento, "*occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento (...) in quanto i saldi che risultano dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro*" (cfr. istruzioni relative al modello IVA 2021 per il 2020);

- l'eventuale eccedenza a credito IVA che emerge dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati dopo l'apertura del fallimento (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.11.2020 n. [536](#), circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2011 n. [13](#) e ris. Agenzia delle Entrate 12.8.2002 n. [279](#)).

Comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento

Resta fermo l'obbligo del curatore fallimentare di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l'apertura del fallimento, per consentirne l'insinuazione tardiva al passivo.

art. 6 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 8.4.2021 n. 230

Risposta interpello Agenzia Entrate 6.11.2020 n. 536

Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2021 - "L'IVA esigibile ante fallimento guida la compilazione della dichiarazione annuale" - Bana

Italia Oggi del 9.4.2021, p. 29 - "Fallito e fallimento, l'iva su binari distinti" - Ricca

Il Quotidiano del Commercialista del 14.11.2020 - "Compensazioni orizzontali nel concordato come nel fallimento" - Bana

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Esonero contributivo per l'assunzione di donne - Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Chiarimenti (messaggio INPS 6.4.2021 n. 1421)

Con il messaggio 6.4.2021 n. [1421](#), l'INPS ha fornito ulteriori indicazioni con riguardo all'ambito di applicazione dell'esonero contributivo previsto per l'assunzione di donne dall'[art. 1](#) co. 16-19 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), facendo seguito alle diverse richieste di chiarimento pervenute dopo la pubblicazione della circ. [32/2021](#).

Quadro normativo

L'[art. 1](#) co. 16-19 della L. 178/2020 prevede che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'[art. 4](#) co. 9-11 della L. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui.

Ai fini del diritto all'agevolazione, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Il beneficio è:

- concesso ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- subordinato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Ambito soggettivo

La circ. INPS [32/2021](#) aveva precisato che l'espressione "per le assunzioni di donne lavoratrici", visto il richiamo effettuato all'[art. 4](#) della L. 92/2012, è da intendersi come "per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate", secondo la disciplina dettata dall'[art. 4](#) co. 8-11 della citata legge.

Sono riconducibili alla nozione di "donne svantaggiate" le seguenti categorie:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per il riconoscimento dell'incentivo è richiesto, in alternativa:

- uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi);
- il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego".

Il requisito deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere l'agevolazione, pertanto se il beneficio è richiesto per:

- un'assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione;
- per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Sul punto, con il messaggio [1421/2021](#) viene precisato che il beneficio:

- può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine

non agevolati ai sensi della disciplina di cui all'[art. 4](#) co. 8 - 11 della L. 92/2012 o di cui all'[art. 1](#) co. 16 - 19 della L. 178/2020. In questo caso, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;

- spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Premio INAIL

Con riferimento alla possibilità di applicazione dell'incentivo anche al premio assicurativo, il messaggio [1421/2021](#) sottolinea che sarà necessario fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell'INAIL.

art. 1 co. 16 L. 30.12.2020 n. 178

Messaggio INPS 6.4.2021 n. 1421

Circolare INPS 22.2.2021 n. 32

Il Quotidiano del Commercialista del 7.4.2021 - "Incentivo assunzione donne anche se il rapporto trasformato non è agevolato" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione donne" - Quintavalle R.

Immobili

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Condizioni agevolative - Alienazione della "ex prima casa" entro un anno dal nuovo acquisto agevolato - Possibile conservazione della quota a suo tempo acquistata titolo gratuito (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.4.2021 n. 228)

La risposta ad interpello 2.4.2021 n. [228](#) dell'Agenzia delle Entrate esamina il caso del contribuente che voglia acquistare una nuova "prima casa", pur essendo già titolare di un'abitazione acquistata:

- al 50% a titolo oneroso, con l'agevolazione "prima casa" di cui alla Nota II-bis all'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86;
- al 50% a titolo gratuito, per donazione, con l'agevolazione "prima casa" di cui all'[art. 69](#) della L. 342/2000.

Rivendita della "ex prima casa" entro 1 anno

Va ricordato, innanzitutto, che l'[art. 1](#) co. 55 della L. 208/2015, inserendo il co. 4-bis nella Nota II-bis all'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ha previsto la possibilità di applicare il beneficio "prima casa" anche quando l'acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un'altra abitazione già acquistata con l'agevolazione, purché la "vecchia" prima casa venga alienata entro un anno dalla data dell'atto di acquisto della nuova "prima casa". In caso di mancata alienazione entro un anno, si verifica la decadenza dal beneficio.

Avvalendosi di tale disciplina, nel caso di specie, il contribuente aveva, nel 2020, acquistato una nuova abitazione con il beneficio "prima casa", pur essendo ancora titolare dell'abitazione acquistata nel 2003 con il beneficio (in parte a titolo gratuito ed in parte a titolo oneroso, come sopra illustrato), impegnandosi ad alienare, entro un anno, la "ex prima casa".

A tal proposito, il contribuente si rivolgeva, però, all'Agenzia delle Entrate per comprendere se, al fine di conservare il beneficio sull'ultimo acquisto, fosse sufficiente alienare la quota della "ex prima casa" acquistata a titolo oneroso, ovvero se fosse necessario alienare anche la quota acquistata a titolo gratuito.

Agevolazione prima casa per l'acquisto gratuito

L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'agevolazione "prima casa":

- per gli acquisti a titolo oneroso (disciplinata dalla Nota II-bis all'[art. 1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), consente di applicare l'IVA o l'imposta di registro in misura ridotta, in presenza di determinate condizioni;
- per gli acquisti per successione e donazione (disciplinata dall'[art. 69](#) co. 3 e 4 della L. 342/2000), consente di applicare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ma non incide sull'imposta sulle successioni e donazioni.

Come chiarito già in passato nella circ. Agenzia delle Entrate 7.5.2001 n. [44](#), l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" (ex [art. 69](#) co. 3 della L. 342/2000), per l'acquisto di un immobile per successione o donazione, non impedisce di usufruire dell'agevolazione prima casa in relazione al successivo acquisto a titolo oneroso

di altra abitazione, atteso che l'[art. 69](#) co. 3 della L. 342/2000 non è compreso nell'elenco delle norme la cui applicazione preclude di usufruire "nuovamente" del beneficio a norma della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e stante la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene agevolato.

Ciò comporta che, nel caso di specie, il "vecchio" acquisto agevolato a titolo gratuito del 50% della "ex prima casa" non è preclusivo del nuovo acquisto a titolo oneroso con il beneficio.

Alienazione della sola quota immobiliare acquistata a titolo oneroso

In conclusione, l'Agenzia afferma che, ai fini del soddisfacimento della condizione richiesta dal co. 4 della Nota II-bis, consistente nell'alienazione, entro un anno, della ex prima casa, è necessario alienare solo la quota dell'abitazione acquistata a titolo oneroso, atteso che la titolarità del restante 50%, in quanto acquistato a titolo gratuito (seppur con i benefici previsti dall'[art. 69](#) della L. 342/2000), non preclude il nuovo acquisto agevolato a titolo oneroso.

Inoltre, rispondendo all'ulteriore quesito dell'istante, l'Agenzia afferma che l'alienazione della "ex prima casa" può avvenire tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito.

Sospensione dei termini per l'agevolazione prima casa

Infine, l'Amministrazione finanziaria ricorda che i termini in materia di agevolazione prima casa sono stati sospesi, dall'[art. 24](#) del DL 23/2020, come da ultimo modificato dall'art. 3 co. 11-quinquies del DL [183/2020](#), dal 23.2.2020 al 31.12.2021.

Pertanto, nel caso di specie, il termine di un anno per l'alienazione del 50% della "ex prima casa" ha cominciato a decorrere il 27.1.2020 (data del nuovo acquisto agevolato), ma è risultato sospeso a partire dal 23.2.2020 e ricomincerà a decorrere l'1.1.2022.

Risposta interpello Agenzia Entrate 2.4.2021 n. 228

Il Quotidiano del Commercialista del 3.4.2021 - "Agevolazione prima casa salva con la vendita del 50% della ex prima casa" - Mauro

Leggi in evidenza

TUTELA E SICUREZZA

DPCM 23.12.2020

TUTELA E SICUREZZA

AMBIENTE - Dichiarazione ambientale - Approvazione del nuovo modello MUD

In attuazione della L. 25.1.94 n. 70, il presente DPCM approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare in sostituzione di quello approvato con il DPCM 24.12.2018.

L'approvazione di un nuovo modello MUD si è resa necessaria al fine di poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea.

Decorrenza

Il nuovo modello MUD deve essere utilizzato, da parte dei soggetti interessati, per la presentazione delle dichiarazioni ambientali relative al 2020 e agli anni successivi.

Modalità di presentazione

Il modello MUD deve essere presentato:

- alla Camera di commercio competente per territorio;
- in generale, mediante invio telematico con firma digitale;
- oppure, ove previsto, mediante invio con posta elettronica certificata (PEC) della modulistica generata dal sistema di compilazione, firmata dal dichiarante sul modello cartaceo e trasformata in un allegato in file

PDF.

Termine di presentazione

In generale, il modello MUD deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, l'art. 6 co. 2-bis della L. 25.1.94 n. 70 stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello MUD, il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva il nuovo modello.

Pertanto, poiché il presente DPCM, che ha approvato il nuovo modello MUD, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.2.2021, il modello MUD relativo all'anno 2020 deve essere presentato entro 120 giorni da tale data, vale a dire entro il 16.6.2021.

IMMOBILI

COMUNICATO AGENZIA DELLE ENTRATE 22.12.2020

IMMOBILI

CATASTO - Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2020 - Elenco dei Comuni interessati - Presentazione dei ricorsi entro il 20.4.2021

L'art. 2 co. 33 - 35 del DL 3.10.2006 n. 262 conv. L. 24.11.2006 n. 286, come modificato dall'art. 1 co. 339 lett. a) della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), dall'art. 26-bis del DL 1.10.2007 n. 159 conv. L. 29.11.2007 n. 222 e dall'art. 1 co. 273 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), nonché l'art. 6 co. 3-4 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, hanno riformato il regime di denuncia delle variazioni del reddito dei terreni, di cui all'art. 30 del TUIR, prevedendo l'utilizzo delle dichiarazioni relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli, che vengono presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

A tali fini:

- la richiesta di contributi agricoli deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola;
- l'AGEA, sulla base dei dati e degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone per ogni particella una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta secondo la procedura informatica "DOCFA" (DM 19.4.94 n. 701) e la trasmette all'Agenzia delle Entrate;
- l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire negli atti catastali i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali;
- con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'Agenzia delle Entrate rende noto, per ciascun Comune, il completamento delle suddette operazioni;
- per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del suddetto comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, l'Agenzia delle Entrate provvede a pubblicizzare presso i Comuni interessati, oppure presso le proprie sedi delle competenti Direzioni provinciali e gli Uffici provinciali - Territorio, nonché sul relativo sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it), i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento.

In attuazione di tale disciplina, con il presente comunicato l'Agenzia delle Entrate rende noto di aver completato le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate all'AGEA nell'anno 2020; l'aggiornamento riguarda 6.972 Comuni, il cui elenco viene contestualmente pubblicato, suddivisi per Provincia e in ordine alfabetico.

Efficacia delle nuove rendite

Ai sensi dell'art. 2 co. 33 del citato DL 262/2006, i nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2020, producono effetti fiscali dall'1.1.2020.

Ricorso contro le nuove rendite

Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:

- innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 31.12.92 n. 546;
- entro il 20.4.2021 (120° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

presente comunicato).

Si ricorda che, dall'1.1.2016, per effetto del nuovo art. 17-bis del DLgs. 546/92, come sostituito dall'art. 9 co. 1 lett. l) del DLgs. 24.9.2015 n. 156, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

Istanza di autotutela

Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.

Nell'istanza dovrà essere indicata:

- la nuova qualità catastale ritenuta inesatta;
- la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2020.

Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale.

Scadenze della settimana

10 aprile 2021, Sabato *

Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre gennaio-marzo

12 aprile 2021, Lunedì

Imposte dirette

Soggetti che hanno effettuato aumenti di capitale in denaro in società di medie dimensioni colpite dalla pandemia, dal 20.5.2020 al 31.12.2020 - Inizio presentazione istanza all'Agenzia Entrate per il previsto credito d'imposta

IRPEF

Associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei previsti requisiti - Presentazione telematica al CONI della richiesta di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, ove necessaria

Enti di ricerca sanitaria - Presentazione al Ministero della salute della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2020, ove necessaria

Enti volontariato, ONLUS, APS, altre associazioni e fondazioni riconosciute - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF, ove necessaria

Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica - Presentazione telematica al Ministero dell'università e ricerca della richiesta di iscrizione nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2020, ove necessaria

IVA

Commercianti al minuto e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA mensile - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni legate al turismo straniero effettuate nel 2020, in deroga al limite di utilizzo dei contanti

13 aprile 2021, Martedì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre

14 aprile 2021, Mercoledì

Imposte dirette

Micro e piccole imprese e guide che operano in una zona economica ambientale - Presentazione telematica al Ministero della transizione ecologica della domanda di contributo straordinario per perdita di fatturato causa COVID-19

15 aprile 2021, Giovedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Contribuenti, amministratori di condominio o intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione a interventi edilizi del 2020

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci - Termine di presentazione al soggetto gestore, tramite PEC, della documentazione attestante i costi sostenuti per le iniziative formative, ai fini della concessione dei previsti contributi

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di febbraio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate per il saldo dell'anno precedente

16 aprile 2021, Venerdì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta di bollo

Banche, società e enti finanziari, assicurazioni - Versamento acconto anno successivo dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale sui prodotti finanziari, pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata per l'anno in corso

Banche, società ed enti finanziari, assicurazioni - Versamento dell'acconto per l'anno successivo dell'imposta di bollo assoluta in modo virtuale, pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata per l'anno in corso

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a marzo

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

Altre scadenze

19 aprile 2021, Lunedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

20 aprile 2021, Martedì

Contributo Autorità garante comunicazioni

Soggetti che operano nel settore postale - Termine per versare il contributo dovuto per l'anno 2021 e per presentare all'Autorità garante l'apposita dichiarazione relativa al calcolo del contributo dovuto

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

Imposte dirette e IMU

Titolari di redditi dominicali e agrari - Termine per presentare ricorso in Commissione tributaria o in autotutela contro le rendite dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2020

IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre gennaio-marzo

IVA

Commercianti al minuto e agenzie di viaggio, con liquidazione IVA non mensile - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni legate al turismo straniero effettuate nel 2020, in deroga al limite di utilizzo dei contanti

Soggetti extra-UE identificati in Italia che prestano servizi di commercio elettronico a privati consumatori - Presentazione telematica della dichiarazione relativa al trimestre solare precedente e versamento della relativa imposta

Soggetti identificati in Italia che prestano servizi di commercio elettronico a privati consumatori in altri Stati UE - Presentazione telematica della dichiarazione relativa al trimestre solare precedente e versamento della relativa imposta